

Direzione Approvvigionamenti e Logistica

Settore Acquisti

Prot. n. 2023/6006671

DETERMINA N. 109 DEL 08/06/2023

OGGETTO: Contratto di fornitura idrica con la Società Abbanoa S.p.A. per la Sede di AdeR di Olbia in Via Dei Maniscalchi, 26/C - Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016.

PREMESSE

Con la RdA n. 2023/2625 l'Ufficio Servizi Logistici e Amministrativi del Settore Logistica Infrastrutture e Security (d'ora in avanti Ufficio richiedente) ha formalizzato l'esigenza di sottoscrivere con la Società Abbanoa S.p.A., unico gestore della fornitura idrica in Sardegna, un contratto per la sede di Agenzia delle entrate-Riscossione (d'ora in avanti AdeR) di Olbia in Via Dei Maniscalchi, 26/C, detenuto in regime di occupazione senza titolo a seguito della risoluzione del contratto di locazione sottoscritto in data 28/07/2008 con la società Eurocos S.r.l..

La Struttura richiedente nella nota tecnica con prot. 2023/5493230 del 18/05/2023 allegata alla RDA alla quale si rimanda, rappresenta che AdeR, con nota del 09/07/2020 (Prot. n. 2730353), ha comunicato alla società Eurocos S.r.l. la risoluzione per giusta causa del richiamato contratto di locazione con effetto dal 31/07/2020, data di scadenza del contratto, a seguito dell'accertata sopravvenuta carenza in capo alla società locatrice del requisito di c.d. "affidabilità", di cui all'art. 80, comma 4, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., stante l'ineludibile esigenza di non interrompere la continuità del servizio pubblico di riscossione nel Comune di Olbia - a decorrere dalla data 1/08/2020 ha proseguito la detenzione dell'unità immobiliare oggetto del contratto, nelle more di espletare l'indagine di mercato, da effettuarsi in

conformità alle disposizioni di legge vigenti per le locazioni passive delle amministrazioni pubbliche.

In data 2/08/2021 il Tribunale di Tempio Pausania, sezione fallimentare, con sentenza n. 22/2021, ha dichiarato il fallimento della Eurocos S.r.l., con nomina dei curatori fallimentari Dottori Pierpaolo Argiolas e Stefano Buogo.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del contratto di locazione, AdeR ha corrisposto gli oneri accessori condominiali addebitati di volta in volta dalla società Eurocos S.r.l., tra cui i costi connessi al consumo di acqua, rilevati sui tre contaltri a servizio dei locali condotti in locazione.

Ciò premesso, ad ottobre del 2022, a seguito dei disagi riscontrati in ordine all'utilizzo di acqua potabile/sanitaria AdeR ha accertato che il contatore dell'utenza idrica condominiale era stato rimosso dalla società Abbanoa S.p.A, gestore unico del Servizio Idrico Integrato per la Regione Sardegna.

AdeR, con nota dell'11/10/2022 (Prot. n. 2022/5577517), ha formalizzato alla Curatela la richiesta di ripristinare il contatore dell'utenza condominiale.

Alla suddetta richiesta la Curatela, per le vie brevi, ha rappresentato l'impossibilità di riattivare la fornitura idrica condominiale in quanto i soli locali dell'immobile sono quelli utilizzati da AdeR che li detiene in regime di occupazione senza titolo.

A seguito dei colloqui intrattenuti, anche per le vie brevi, con la Curatela e la società Abbanoa S.p.A, quest'ultima si è resa disponibile ad attivare una nuova utenza intestata ad AdeR a condizione che l'attuale l'impianto idrico venisse modificato di modo che l'installazione del nuovo contatore sia a servizio dei soli locali detenuti da AdeR.

A seguito dell'autorizzazione da parte della Curatela a eseguire le richieste modifiche all'impianto, con nota del 20/04/2023 (Prot. n. 4404488) AdeR ha comunicato alla società Abbanoa S.p.A. il completamento dei lavori di modifica dell'impianto.

In merito a quanto sopra riportato l'Ufficio richiedente ha manifestato l'esigenza di dare continuità alla fornitura del Servizio Idrico Integrato (costituito dall'insieme dei servizi pubblici di Acquedotto, Fognatura e Depurazione) per la sede di Olbia

e, quindi, di sottoscrivere il contratto con la Società Abbanoa S.p.A. quale unico gestore per la fornitura idrica nella Regione Sardegna. Infatti come specificato dall'Ufficio richiedente, la Società Abbanoa, costituita nel 2005, è il gestore unico del Servizio idrico integrato a seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, oggi Ente di Governo dell'ambito Sardegna per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s. m. e i.) ed è sorta dalla trasformazione di Sidris S.c. a r.l. a seguito della fusione delle società consorziate; la società è interamente partecipata da Enti Pubblici e attualmente è costituita da 342 Comuni soci e dal socio Regione Sardegna.

Il contratto che sarà stipulato permetterà la continuità della fruizione del servizio idrico e avrà la durata pari a quello della permanenza degli uffici di AdeR presso la Sede di Olbia di Dei Maniscalchi, 26/C.

Ai fini dell'acquisizione del CIG l'Ufficio richiedente rileva che la società Abbanoa S.p.A., ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), numero 1) del D.Lgs. 50/2016, è un "ente aggiudicatore" e quindi, come le "amministrazioni aggiudicatrici", rientra nella definizione di "stazione appaltante" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera o) di detto decreto.

Lo stesso Ufficio evidenzia che detto affidamento, per quanto sopra, è ascrivibile agli appalti non assoggettati all'applicazione del Codice dei contratti pubblici ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, c. 1, a mente del quale "Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari e ai settori speciali non si applicano agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice, a un'altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficino in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

Sul punto, l'ANAC ritiene che "in considerazione della ratio della legge n. 136/2010, detti appalti non siano soggetti agli obblighi di tracciabilità in quanto contenuti in un perimetro pubblico, ben delimitato da disposizioni legislative,

regolamentari o amministrative, tali da rendere ex se tracciati i rapporti, anche di natura finanziaria, intercorrenti tra le amministrazioni aggiudicatrici." mentre devono essere assoggettati agli obblighi di tracciabilità "gli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a un'altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici, in condizioni di concorrenza con operatori di mercato." (cfr. Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136").

Tale posizione si ritrova al punto A. 8 delle FAQ ANAC per la tracciabilità dei flussi finanziari, che prevede che "Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie gli appalti di cui all'articolo 9, comma 1, del Codice dei contratti pubblici".

Per quanto sopra, atteso che la società Abbanoa S.p.A. è un ente aggiudicatore ai sensi del Codice dei contratti pubblici e tenuto conto, a ogni modo, che per la fornitura e gestione del servizio idrico integrato la società stessa non opera in concorrenza con altri operatori di mercato, ai fini dell'affidamento di cui trattasi, l'Ufficio ritiene che non sia necessario acquisire il CIG.

In ragione della tipologia dell'affidamento (mera fornitura), ai sensi dell'art. 26 c. 3 bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quanto previsto della Determinazione dell'ANAC nr. 3 del 05/03/2008, si esclude la predisposizione del DUVRI.

Di conseguenza gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenze sono pari a zero.

Ai fini ai fini della determinazione del valore dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato, tenuto conto dei tempi necessari a espletare l'indagine di mercato per la ricerca di un nuovo immobile e i tempi necessari per l'effettiva disponibilità dello stesso, si è considerato un periodo di 36 mesi.

Il contratto verrà quindi formalizzato con Abbanoa S.p.A. tramite sottoscrizione della modulistica resa disponibile dalla Società fornitrice del servizio.

L'Ufficio stima una spesa annua pari a circa € 2.700,00, oltre IVA, sulla base dei costi per consumi storici della sede, aumentati cautelativamente del 30%.

Per determinare il valore economico complessivo stimato della procedura acquisitiva, al fabbisogno suddetto, tenuto conto dei diritti amministrativi e del deposito cauzionale, pari a € 2.700,00 (duemilasettecento/00), si aggiunge il valore dell'IVA indetraibile che per l'Ente è pari a € 11,88 (2% del valore dell'IVA). Il responsabile di budget ha verificato la disponibilità dello stesso ai fini della copertura della spesa.

L'iniziativa è stata pianificata con il codice 2023.56.001.N;

L'impegno di spesa complessivo trova copertura nel Budget Economico relativo al triennio 2023-2025 deliberato dal Comitato di gestione di AdeR del 27 ottobre 2022. Inoltre, poiché la durata contrattuale supera la previsione temporale di Budget, la quota parte della spesa relativa agli anni successivi sarà resa coerente con l'impostazione complessiva di Budget che ha tra i principali obiettivi, a regime, quello di un contenimento complessivo dei costi.

Tutte le strutture competenti hanno validato la richiesta di acquisto.

CONSIDERAZIONI

Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D. lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

L'acquisizione del servizio richiesto è disciplinata dal Regolamento per le acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria attualmente in vigore per l'Agenzia delle entrate-Riscossione che, al punto 6.3, disciplina l'affidamento diretto con consultazione di un solo operatore economico.

L'affidamento in parola, per quanto sopra, è ascrivibile agli appalti non assoggettati all'applicazione del D.Lgs. n. 50/2016, articolo 9, comma 1 che riporta "le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari e ai settori

speciali non si applicano agli appalti di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a un'altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea".

Come già indicato e meglio descritto nelle premesse, la richiesta di affidamento diretto alla società Abbanoa S.p.A. è giustificata dal fatto che la stessa è l'unica Società in grado di garantire la fornitura idrica richiesta.

Così come indicato al paragrafo 9, comma 2 del "Regolamento per le acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria" dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, non è richiesta la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, vista l'esiguità dell'importo dell'appalto.

Attesa la natura della prestazione, la procedura non può essere suddivisa in più lotti.

Della spesa si terrà conto ai fini degli obblighi di contenimento previsti dall'art.1, commi 591 e 592, della Legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019.

Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. 18/04/2016 n. 50,

il Responsabile del Settore Acquisti

in base ai poteri conferiti dal Direttore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione

con Procura Speciale del 28 aprile 2022

Rep. n. 177891 Racc. n. 11774 per atti Notaio Andrea De Nicola;

DETERMINA

di procedere all'affidamento diretto per la fornitura idrica per la sede di AdeR di Olbia, alla Società Abbanoa S.p.A. con Sede Legale in Via Straullu 35 – 08100 Nuoro, CF/P.IVA 02934390929, secondo quanto indicato nelle premesse e nelle considerazioni su esposte.

A tal riguardo stabilisce che:

- il contratto, a misura, verrà stipulato nella forma di scrittura privata e sottoscritto con firma digitale secondo il modello standard messo a disposizione dal fornitore sulla propria piattaforma digitale;
- la durata del contratto sarà pari a 36 mesi. Ai fini della stima di spesa, l'importo massimo è pari quello di € 2.700,00 come indicato nella RdA;
- gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a € 0,00;
- data l'esiguità dell'importo e l'affidabilità del fornitore, non sarà richiesta la prestazione della garanzia definitiva;
- è nominato Responsabile Unico del Procedimento il Sig. Fabio Turaccio e Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Sig. Daniele D'Amico.

Il Responsabile

Alberto Orlandini

(Firmato digitalmente)